



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 151

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 51 DEL 13-11-2019

Oggetto: Divieto di accesso sulla spiaggia e immobili interessati dalla mareggiata in corso

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre,

IL SINDACO

VISTA la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare l'art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

CONSIDERATA la persistente mareggiata iniziata nella giornata di ieri 12 novembre 2019 e proseguita violentemente nella notte tra il 12 e 13 novembre 2019;

CITATO l'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000, che recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

ATTESO, che tale situazione derivante dalle forti mareggiate, non è altrimenti disciplinabile;

CHIARITO che le forti mareggiate, per i profili che coinvolgono il territorio del Comune di Alba Adriatica, presentano il presupposto giuridico della contingibilità, *rectius*, la straordinarietà e l'imprevedibilità dell'evento, per cui è, altresì urgente provvedere amministrativamente, ricorrendo all'art 54 del D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

TENUTO CONTO, che l'emergenza sorta comporta profili afferenti la pubblica sicurezza non tutelabile giuridicamente in altra maniera, se non tramite ordinanza contingibile ed urgente;

RICORDATA, in tal senso, la Sentenza 30 luglio 2014, n. 33779 della Corte di Cassazione secondo la quale, quando è adottata un'ordinanza «contingibile ed urgente» emanata dal Sindaco, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATA la contingibilità e l'urgenza;

TUTTO quanto sopra premesso;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

PRESO ATTO degli ingenti danni all'arenile demaniale marittimo e agli immobili presenti su di esso;

CONSIDERATO che il transito o la permanenza nei luoghi e immobili interessati dalla mareggiata determina pericolosità per l'incolumità delle persone;

VISTI:

l'art. 15 della L. n. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;

l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Alla popolazione il divieto di accesso sulla spiaggia e immobili interessati dalla mareggiata e più precisamente nel tratto tra Via Gorizia e Foce del Torrente Vibrata.

Che a seguito della cessazione del fenomeno meteomarinico, l'agibilità degli immobili dovrà essere autocertificata e depositata presso il Comune di Alba Adriatica da tecnico abilitato.

MANDA

- Ai concessionari demaniali marittimi, per il tramite delle loro associazioni (OBA, ALBATOUR e COSTA DEI PARCHI);
- Alla Prefettura di Teramo (*protocollo.prefte@pec.interno.it*)
- Al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo (*presidenza@pec.regione.abruzzo.it*)
- Alla Regione Abruzzo Servizio Demanio Marittimo e Servizio Opere Marittime (*dpe012@pec.regione.abruzzo.it*);
- All'Agenzia Regionale Sede di Pescara Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (*dre_abruzzomolise@pce.agenziademano.it*)
- Alla Capitaneria di Porto (*cp-giulianova@pec.mit.gov.it*);
- Alla Guardia di Finanza di Giulianova (*te1090000p@pec.gdf.it*);
- Alla Stazione dei Carabinieri di Alba Adriatica (*tte20883@pec.carabinieri.it*);
- Al Centro Funzionale Regionale (*centro.funzionale@regione.abruzzo.it*);

Ordinanza SINDACO n.51 del 13-11-2019 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

- Al Comando della Polizia Locale di Alba Adriatica
- Agli Uffici Comunali interessati;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso davanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120.

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Casciotti Antonietta